il nuovo diritto

Mattia Persiani e Stefano Liebman

Il nuovo diritto del mercato del lavoro

La legge n. 92 del 2012 (cd. "riforma Fornero") dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 99 del 2013



QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE

Consultalo gratuitamente ne "LA MIA BIBLIOTECA", la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA. Grazie ad un evoluto sistema di ricerca, puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e trovare la soluzione che cerchi da PC o tablet. Ovunque tu sia.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online, collegati al sito www.lamiabiblioteca.com

Lo consultazione ordine viene offerta all'acquirente del presente valume o titolo completamente gratuito ed o fini promozionali del servizia "La Mia Biblioteca" e potrebbe essere soggetto a revoca do parte dell'Editore.

© 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.I. Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Redazione UTET Giuridica: Corso Vittorio Emanuele II, 44 – 10123 Torino Sito Internet: www.utetgiuridica.it e-mail: info@wkigiuridica.it

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Project editor: Pietro Giordano
Redazione: Antonella Prandino
Editing: Isabella Medros
Composizione: Integra Software Services Pvt. Ltd.
Stampa: L.E.G.O. S.p.A. – Lavis (TN)

ISBN: 978-88-598-1097-1

ociali del 12 luglio 2013 quisiti di cui all'art. 61, a sussistenza di un prodi beni, sia le attività di

CAPITOLO UNDICESIMO

IL «SALARIO MINIMO» PER I COLLABORATORI A PROGETTO [ART. 1, 23° COMMA, LETT. C)]

di

Marco Biasi

Sommario: 1. Ricognizione del dato normativo previgente. – 2. Il nuovo art. 63, d.lg. 276/2003. – 3. Il riferimento al contratto collettivo come parametro per determinare il compenso minimo: coerenza e problematiche applicative. – 4. (Segue). Ripercussioni sulla struttura del lavoro a progetto e, in particolare, sulla distribuzione del rischio. – 5. Conclusioni. Le ragioni e le possibili conseguenze dell'intervento.

1. Ricognizione del dato normativo previgente.

Come è noto, la disciplina originaria in materia di corrispettivo nel lavoro a progetto prevedeva, all'art. 63, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, che il compenso spettante al collaboratore potesse essere liberamente concordato dalle parti¹, così come nel lavoro autonomo², ma che, in aggiunta, il

¹ Cfr. Enrico, Considerazioni sul lavoro a progetto, in G. Santoro Passarelli e Pellacani (a cura di), Subordinazione e lavoro a progetto, Torino, 2009, 46-47, che insiste sulla preminenza dell'elemento volontaristico nella determinazione del compenso nell'originaria disciplina del lavoro a progetto, così come nel contratto d'opera.

² L'art. 2225 c.c. stabilisce, per il lavoro autonomo, contratto di natura essenzialmente onerosa (RIVA SANSEVERINO, Sub Artt. 2222-2246 Del lavoro autonomo, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, 176), che unicamente (Cass. 15 ottobre 2008, n. 28718, in Notiziario giuridico lav., 2009, 149) nel silenzio dei contraenti (o in caso di mancata prova di una determinazione delle parti sul punto: Cass. 6 maggio 2005, n. 9503, in Giust. civ. mass., 2005, 5) ed in mancanza di alcun riferimento, neppure «per relationem», ad un metodo per la determinazione del compenso (consistente in un dare, in denaro o in natura: così F. Santoro Passarelli, Opera

corrispettivo dovesse essere «proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito»³.

Successivamente, l'art. 1, 772° comma, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha in parte modificato il parametro per la misurazione della proporzionalità del corrispettivo del collaboratore a progetto, stabilendo che, nella sua determinazione, si dovesse «tenere conto», non più (ovvero non solo, secondo una diversa tesi 5), come nella previgente formulazione, «dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto», bensì dei «compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti nazionali di riferimento».

(contratto di), in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1965, 987), la quantificazione, da parte del giudice avvenga sulla base delle tariffe professionali e degli usi, ovvero, in mancanza di questi, «sulla base del risultato ottenuto» e «del lavoro normalmente necessario per ottenerlo» (elementi, questi ultimi, rientranti in una valutazione di tipo equitativo: Cass. 22 agosto 2001, n. 11210, in Giust. civ., 2001, I, 2939; Cass. 18 settembre 1995, n. 9829, in Arch. civ., 1996, 477; Trib. Milano 4 ottobre 2007, in Riv. critica dir. lav., 2008, 1, 148, con nota di Cordedda). Sul punto si rivela come parte della dottrina (G. Giacobbe e D. Giacobbe, Il lavoro autonomo. Contratto d'opera. Artt. 2222-2228, in Comm. Schlesinger, 2ª ed., Milano, 2011, 166-174) abbia ravvisato ragioni di tutela dei mezzi di sostentamento del prestatore d'opera, in quanto «lavoratore», nella scelta del legislatore di consentire l'intervento suppletivo del giudice, sulla base dei criteri da ultimo enunciati (assenti nell'omologa disposizione relativa all'appalto: 1657 c.c.), in luogo di fissare la determinazione pattizia del compenso come elemento essenziale del contratto a pena di nullità.

³ Circa la peculiarità della descritta valutazione di «proporzionalità», nell'ambito dei rapporti sinallagmatici estranei al lavoro subordinato, si leggano le osservazioni di Di Leo, Lavoro a progetto. Interpretazione teleologica delle norme e rassegna commentate di giurisprudenza e prassi amministrativa, Milano, 2008, 147-149. Sulla «proporzionalità» del compenso a favore del collaboratore a progetto nella disciplina originaria v. anche Martelloni, Il valore sistematico del lavoro a progetto, in Lavoro e dir., 2006, 2-3, 350-351, nonché, in termini critici rispetto all'eccessivo margine di discrezionalità (e conseguente incertezza) di una tale valutazione v. Papaleoni, Il lavoro a progetto o occasionale, in AA.VV., Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L'omaggio dell'Accademia a Mattia Persiani, II, Padova, 2005, 1378.

2005, 1378.

⁴ Sull'abrogazione dell'art. 63 originario, per effetto della sovrapposizione di due fonti identiche, riferentisi a parametri integrativi divergenti, da parte dell'art. 1, 772° comma, 1. 27 dicembre 2006, n. 296, v. MARESCA, La determinazione del corrispettivo dovuto al collaboratore a progetto, in G. Santoro Passarelli e Pellacani (a cura di), Subordinazione e lavoro a progetto, Torino, 2009, 95, nonché Dondi, Il lavoro a progetto dopo la Finanziaria per il 2007, in Arg. dir. lav., 2008, 1, 23-25, anche se nella prospettiva di una «specificazione» della precedente disposizione da parte della regolamentazione sopravvenuta, e non già con l'intento di parificare la retribuzione del lavoratore a progetto con quella del lavoratore subordinato.

⁵ Filì, La tutela del lavoro parasubordinato tra stabilizzazione e nuove prassi, in Miscione e Garofalo (a cura di), Il lavoro nella Finanziaria 2007, Milano, 2007, 141, che valorizza gli elementi di continuità tra le due disposizioni, osservando che si sarebbe trattato in entrambi i casi della difesa di una professionalità rientrante nell'alveo del lavoro autonomo.

quantità e qualità del

mbre 2006, n. 296 (legge etro per la misurazione ratore a progetto, stabitenere conto», non più anella previgente formuranaloghe prestazioni di to», bensì dei «compensi a professionalità, anche

ficazione, da parte del giudice in mancanza di questi, «sulla per ottenerlo» (elementi, ques. 22 agosto 2001, n. 11210, in ch. civ., 1996, 477; Trib. Milano ORDEDDA). Sul punto si rivela autonomo. Contratto d'opera. 174) abbia ravvisato ragioni di anto «lavoratore», nella scelta sulla base dei criteri da ultimo 1657 c.c.), in luogo di fissare iziale del contratto a pena di

no le osservazioni di Di Leo, assegna commentate di giuria «proporzionalità» del comginaria v. anche Martelloni, 006, 2-3, 350-351, nonché, in à (e conseguente incertezza) rasionale, in AA.VV., Diritto Mattia Persiani, II, Padova,

sovrapposizione di due fonti e dell'art. 1, 772° comma, l. 27 ispettivo dovuto al collaboradi), Subordinazione e lavoro a opo la Finanziaria per il 2007, na «specificazione» della presenuta, e non già con l'intento da del lavoratore subordinato. lizzazione e nuove prassi, in 2007, Milano, 2007, 141, che etvando che si sarebbe trattato all'alveo del lavoro autonomo.

Pertanto, la valutazione della congruità del corrispettivo da parte del giudice, a seguito della menzionata novella, sarebbe dovuta avvenire sulla base di un parametro riferito alla «professionalità» del collaboratore, e non più del «tipo» contrattuale (autonomo/subordinato), il che spiegava il riferimento testuale al quantum previsto dai contratti collettivi⁶, ritenuti lo strumento più adatto ad assicurare l'adeguata misurazione economica della professionalità ⁷.

A dispetto di quanto osservato sulla «proporzionalità», nulla, nella normativa allora vigente, veniva stabilito circa la «sufficienza» del corrispettivo a garantire al collaboratore a progetto ed alla sua famiglia la possibilità di condurre «un'esistenza libera e dignitosa», come riconosciuto a favore del «lavoratore» dall'art. 36 Cost.8.

Tale soluzione, del resto, risultava allora coerente con il punto di vista della giurisprudenza, che tradizionalmente ha ricondotto il solo lavoratore subordinato, per ragioni connesse ad una condizione di sottoprotezione che avrebbe caratterizzato «ab origine» unicamente quest'ultimo⁹, al

⁶ A proposito della disciplina previgente, si vedano le diverse indicazioni contenute nella circolare del Ministero del lavoro dell'8 gennaio 2004, n. 1/2004 ove, con riferimento al corrispettivo, veniva rilevato che «il parametro individuato dal legislatore è costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto», cosicché «non potranno essere utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati».

⁷ Maresca, op. ult. cit., 99.

⁸ PASSALACQUA, Lavoro a progetto e fonti collettive, in G. SANTORO PASSARELLI e PELLACANI (a cura di), Subordinazione e lavoro a progetto, Torino, 2009, 280, che, tuttavia, sottolinea la difficoltà nel distinguere, in concreto, tra i due parametri della «proporzionalità» e della «sufficienza» (sul rapporto tra le categorie della «proporzionalità» e della «sufficienza» nel sistema costituzionale v., su tutti, Persiani, La retribuzione tra legge, autonomia collettiva e determinazione giudiziale, in AA.VV., Nuove forme di retribuzione e attualità dei principi costituzionali, in Quaderni Arg. dir. lav., 1998, 31 ss.); sull'assenza di un riferimento al parametro della sufficienza nella prima versione dell'art. 63, d.lg. 276/2003 v. anche Pedrazzoli, La disciplina delle collaborazioni ricondotte a progetto e dei contratti di lavoro a progetto, in Id. (coordinato da), Il nuovo mercato del lavoro. Commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Bologna, 2004, 776; De Angelis, La morte apparente delle collaborazioni coordinate e continuative, in Lavoro nella giur., 2004, 3, 249-251.

⁹ Così Cass. 25 ottobre 2003, n. 16059, in Rep. Foro it., 2003, Lavoro autonomo, n. 4, sul presupposto che «il dato sociologico della condizione (ab origine) di sottoprotezione (cui l'ordinamento reagisce con la peculiare normativa "di sostegno") costituisce un attributo tipico e specifico del solo lavoro prestato in regime di subordinazione»; di tal guisa, «il principio della sufficienza retributiva assume, per la materia del "lavoro subordinato", carattere innovativo e derogatorio rispetto al principio generale dell'equilibrio sinallagmatico che, invece, caratterizza la regolamentazione della materia del lavoro autonomo»; contra, però, qualche, sia pur isolata, pronuncia della giurisprudenza di merito: Pret. Napoli 1º marzo 1993, in Riv. critica dir. lav., 1993, 918, con nota di Tagliabue, che propende per l'applicabilità delle norma costituzionale «anche ai rapporti di lavoro parasubordinato, purché, in base ad un'indagine da effettuarsi in relazione a ogni singolo caso concreto, risultino sottoprotetti»;

«lavoratore» menzionato nell'art. 36 Cost., con la conseguente esclusione delle ipotesi di lavoro autonomo o parasubordinato dalla tutela *ivi* riconosciuta ¹⁰.

Sicché, per concludere, in assenza di un collegamento più stretto tra il compenso spettante al lavoratore a progetto (al quale, peraltro, era ed è concesso di avvalersi di una pluralità di committenti le la retribuzione dovuta al lavoratore subordinato, parte della dottrina aveva efficacemente sostenuto che il riferimento al livello di compensi stabiliti nei contratti collettivi dovesse venire allora inteso come un suggerimento esemplificativo le non, in definitiva, in funzione di «minimo inderogabile» a tutela delle esigenze vitali del collaboratore a progetto e della sua famiglia.

2. Il nuovo art. 63, d.lg. 276/2003.

Il quadro normativo previgente è stato significativamente modificato dall'art. 1, 23 comma, lett. c), l. 28 giugno 2012, n. 92, che, nel riscrivere il testo dell'art. 63, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, ha introdotto, in aggiunta al criterio di proporzionalità del compenso, la regola per cui il corrispettivo spettante al collaboratore a progetto non possa essere inferiore ai minimi previsti, «in modo specifico per ciascun settore di attività», dalla contrattazione collettiva dedicata a tale tipologia contrattuale (1° comma), ovvero, in

nello stesso senso, Pret. Napoli 19 aprile 1985, in *Riv. giur. lavoro*, 1987, II, 462. In dottrina, per una rilettura delle norme costituzionali a difesa del «*lavoro*», che, tenendo conto dell'evoluzione storica, estenda le tutele *ivi* contemplate, tra cui il diritto alla retribuzione sufficiente, anche al lavoratore autonomo, si veda, da ultimo, Napoli, *Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell'evoluzione del diritto del lavoro*, in *Jus*, 2008, 1, 67-72.

Cass. 1° settembre 2004, n. 17564, in Giust. civ., 2005, I, 1257, che ha precisato che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarderebbe esclusivamente il lavoro subordinato, mentre, per tutte le altre prestazioni, un intervento del giudice per la determinazione del compenso potrebbe ammettersi «solo se specificamente previsto da disposizioni legislative»; nello stesso senso, Cass. 23 marzo 2004, n. 5807, in Rep. Foro it., 2004, Lavoro autonomo, n. 4; Cass. 18 dicembre 2003, n. 19435, in Rep. Foro it., 2003, Professioni intellettuali, n. 119; Cass. 21 ottobre 2000, n. 13491, in Notiziario giuridico lav., 2001, 154; Cass. 21 gennaio 1998, n. 531, in Rep. Foro it., 2003, Sanitario, n. 531; Cass. 9 marzo 1998, n. 1245, in Foro it., 1989, I, 1480; Cass. 26 luglio 1990, n. 7543, in Rep. Foro it., 1990, Lavoro autonomo, n. 6.

11 G. Santoro Passarelli, voce Lavoro a progetto, in Enc. Dir., IV, Milano, Annali, 2011, 678; Mezzacapo, Dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto, in G. Santoro Passarelli e Pellacani (a cura di), Subordinazione e lavoro a progetto, Torino, 2009, 82.

¹² Casale e Cairo, L'attività di lavoro autonomo, I liberi professionisti, in Gragnoli e Palladini (a cura di), La retribuzione, Torino, 2012, 749.

la conseguente esclusione nato dalla tutela ivi ricono-

egamento più stretto tra il uale, peraltro, era ed è con
11) e la retribuzione dovuta iveva efficacemente soste
iliti nei contratti collettivi to esemplificativo 12 e non, le» a tutela delle esigenze iglia.

ficativamente modificato 1. 92, che, nel riscrivere il 1a introdotto, in aggiunta 1 per cui il corrispettivo ssere inferiore ai minimi attività», dalla contrattale (1° comma), ovvero, in

oro, 1987, II, 462. In dottrina, in, che, tenendo conto dell'evoio alla retribuzione sufficiente, orme costituzionali sul lavoro 7-72.

1. 1257, che ha precisato che il guarderebbe esclusivamente un intervento del giudice per se specificamente previsto da 004, n. 5807, in Rep. Foro it., 5, in Rep. Foro it., 2003, Provotiziario giuridico lav., 2001, nitario, n. 531; Cass. 9 marzo 1. 7543, in Rep. Foro it., 1990,

nc. Dir., IV, Milano, Annali, wative al lavoro a progetto, in te elavoro a progetto, Torino,

Professionisti, in Gragnoli e

mancanza di quest'ultima, alla retribuzione minima riconosciuta dai contratti collettivi a favore dei lavoratori subordinati «il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto» (2º comma).

Al fine di comprendere il deciso mutamento di prospettiva nella disciplina in esame, può essere utile un breve riferimento all'*iter* che ha portato all'approvazione della disposizione in commento, che non era prevista nell'originario d.d.l. 3249/2012, presentato dal Governo alle Camere il 5 aprile 2012.

Come risulta dalla lettura degli atti parlamentari, infatti, l'intento di riconoscere al collaboratore a progetto il diritto ad un compenso minimo è emerso solo all'interno dell'11esima Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, in un primo tempo con l'idea di stabilire che il corrispettivo minimo del collaboratore a progetto non potesse essere inferiore, in proporzione alla durata del contratto, ad un importo annuale determinato periodicamente dal Ministero del lavoro 13.

Tale soluzione, tuttavia, è stata ben presto superata dalla scelta di affidare l'individuazione del compenso minimo «per relationem» alla contrattazione collettiva ¹⁴, così come in ultimo previsto nella lett. c) del 23° comma del corposo e «blindato» ¹⁵ art. 1 ¹⁶ giunto all'approvazione del Senato, ove la discussione, come facilmente ipotizzabile, non poteva che coinvolgere solo marginalmente la disposizione in commento, stante la mole e l'importanza degli altri argomenti all'ordine del giorno.

13 V. Emendamento 8.100/1 in Resoconto sommario, n. 312 Seduta 10 maggio 2012 della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato. Peraltro, sulla base di tale proposta, l'importo annuale stabilito dal Ministero del lavoro avrebbe dovuto assumere, come «criteri di quantificazione», da un lato, «gli emolumenti previsti per analoghe prestazioni svolte nella forma del contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile», e, dall'altro, «la media delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in riferimento a prestazioni comparabili e omogenee rese in forma di lavoro subordinato».

¹⁴ V., nel corso della medesima Seduta, Emendamento 8.100/3, a firma De Eccher, solo in minima parte modificato dal successivo Emendamento 8.100/4, a firma Roilo, Adragna, Blazina, Ghedini, Ichino, Nerozzi, Passoni, Donaggi, Pinotti, fino all'ultimo, decisivo Emendamento 8100/3 (Testo 2), a firma Roilo, Morra, Fasano, Passoni, Ghedini, Spadoni Urbani, Scarabosio, Nerozzi, Blazina, in *Resoconto sommario*, n. 315 Seduta 16 maggio 2012 dell'11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale).

15 In vista dell'apposizione della questione di fiducia sul Testo da parte del Governo.

Recante «Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore».

3. Il riferimento al contratto collettivo come parametro per determinare il compenso minimo: coerenza e problematiche applicative

Come il titolo del presente commento suggerisce, l'intervento del legislatore ha stabilito, per la prima volta, in favore del collaboratore a progetto il diritto ad un «salario minimo», obbligatorio ex lege, anche se rimesso, nella determinazione del quantum, all'autonomia collettiva. Il che, si è sostenuto, avrebbe comportato, oltre all'abrogazione del precedente art. 1, 772° comma, l. 27 dicembre 2006, n. 296 per intera regolazione della materia ¹⁷, l'ingresso del concetto di «sufficienza» della retribuzione a favore di un «lavoratore» ¹⁸ operante al di fuori dello schema della subordinazione ¹⁹.

In questo senso, la scelta normativa di individuare nella contrattazione collettiva il parametro di riferimento per la retribuzione sufficiente si pone in linea di continuità con la tradizionale assenza, nel nostro ordinamento, di una legge sul «salario minimo» 20, che, come noto, ha indotto la giuri-sprudenza a fare normalmente rinvio ai minimi retributivi stabiliti a livello collettivo come «benchmark» per la valutazione della sufficienza della retribuzione spettante al lavoratore subordinato, sulla scorta del principio addentellato all'art. 36 Cost.

Se è però vero che l'individuazione dei minimi per il lavoro a progetto è stata affidata, nel nuovo art. 63, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, *in primis* alla contrattazione collettiva specifica²¹, è altresì vero che, come criterio (o, forse, monito) per la futura contrattazione collettiva in materia, lo stesso legislatore

¹⁷ Vallebona, La Riforma del Lavoro 2012, Torino, 2012, 32-33.

¹⁸ Del resto, proprio al concetto di «lavoratore» («Worker») fa riferimento la disciplina inglese in materia di salario minimo (Minimum Wage Act del 31 luglio 1998), non distinguendo, alla Section 1, par. 2, lett. a), tra il lavoratore impiegato in forza di un «Contract of Service» («Employee») da quello operante sulla base di un «Contract for Service» («Self-Employed Worker»): in tema v., diffusamente, Davidov, Who is a Worker?, in ILJ, 2005, 1.57

¹⁹ Così Pinto, Prime chiose sulla nuova disciplina delle collaborazioni a progetto, in Working Papers C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", 2012, 151, 27-28; Perulli, Il lavoro autonomo e parasubordinato nella riforma Monti, in Lavoro e dir., 2012, 3-4, 560.

A tal proposito, si è sottolineato che l'assenza di una disciplina legislativa in materia di «salario minimo» in Italia sia dovuta unicamente alla discrezionalità del legislatore, non frapponendosi alcun ostacolo di ordine costituzionale (Ichino, La «giusta retribuzione» tra diritto ed economia, in Dir. relaz. ind., 2002, 2, 171), bensì, secondo una consolidata opinione, ragioni di opportunità politica legate alla volontà di non interferire con la contrattazione collettiva (su tutti v. Mariella Magnani, Il salario minimo legale, in Riv. it. dir. lav., 2010 I 769 cui si rinvia anche per le ampie indicazioni bibliografiche)

^{2010,} I, 769, cui si rinvia anche per le ampie indicazioni bibliografiche).

21 Ossia ai «contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati».

netro per determinare il plicative

.l'intervento del legislallaboratore a progetto il . anche se rimesso, nella va. Il che, si è sostenuto, lente art. 1,772° comma, ella materia ¹⁷, l'ingresso ore di un «lavoratore» ¹⁸ ne ¹⁹.

are nella contrattazione none sufficiente si pone nel nostro ordinamento, noto, ha indotto la giurinibutivi stabiliti a livello della sufficienza della nella scorta del principio

er il lavoro a progetto è 03, n. 276, in primis alla come criterio (o, forse, eria, lo stesso legislatore

32-33.

ha previsto che, anche nella – futura – contrattazione «ad hoc», il compenso minimo dovrà essere stabilito «in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati». Pertanto, si potrebbe sostenere, lo stesso legislatore pare aver lasciato intendere che «il punto di riferimento ultimo» per la determinazione del compenso minimo dovrà rimanere pur sempre, anche per il lavoro a progetto, la contrattazione collettiva «classica», relativa al lavoro subordinato ²², «in ogni caso» immodificabile dalla contrattazione specifica (1° comma) ²³, ove presente, ed operante in toto in assenza di quest'ultima (2° comma).

Se, quindi, va comunque sottolineato l'ampliamento del ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva specifica, secondo una logica di sussidiarietà orizzontale, si possono sollevare dei dubbi circa la futura diffusione di quest'ultima a copertura capillare dei diversi settori d'attività ²⁴.

Del resto, è stato osservato²⁵, i caratteri del sindacato italiano, orientato, «per ragioni strutturali» ²⁶, a difesa del lavoro subordinato «classico» (inteso come «tipo», ma anche come base associativa ²⁷), osterebbero ad una significativa estensione della sua area di attività anche verso le forme di lavoro «atipico». Questo, sommato a quanto già detto, sul ruolo molto più che suppletivo riconosciuto alla contrattazione «standard» nella disciplina in commento, parrebbe escludere la futura determinazione di minimi retributivi significativamente diversi tra lavoratori a progetto e lavoratori subordinati, anche in caso di contrattazione specifica.

In sintesi, da un lato, parrebbe difficile immaginare la determinazione collettiva di un compenso per il lavoro a progetto in misura significativamente maggiore rispetto al lavoro subordinato, giacché, come detto, il sindacato, operando attraverso i sindacati maggiormente rappresentativi a livello interconfederale/nazionale, difficilmente tenderà a privilegiare (e, così, sia pur indirettamente, incentivare) forme di lavoro diverse da quello

i) fa riferimento la disciplina il luglio 1998), non distinnin forza di un «Contract of contract for Service» («Selfis a Worker?, in ILJ, 2005,

[:]ollaborazioni a progetto, in 7-28; Perulli, Il lavoro auto-2012, 3-4, 560.

ciplina legislativa in materia pionalità del legislatore, non l.a «giusta retribuzione» tra condo una consolidata opiinterferire con la contrattana legale, in Riv. it. dir. lav.,

al sindacali dei lavoratori e ^{La na}zionale a livello inter-

²² Pinto, op. ult. cit., 28.

²³ Perulli, op. ult. cit., 560.

²⁴ Contra, però, Monassero, Il Lavoro a Progetto, in Fezzi e Scarpelli (a cura di), Guida alla Riforma Fornero, Milano, 2012, 24, secondo cui la nuova disciplina sarebbe destinata a «dare impulso all'attività dei contraenti collettivi per il lavoro autonomo e coordinato e continuativo».

²⁵ Sul punto v., diffusamente, Passalacqua, op. ult. cit., 253-266.

²⁶ TREU, Contratto di lavoro e corrispettività, in MARAZZA (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, IV, t. II, in Persiani e F. Carinci (diretto da), Trattato di Diritto del Lavoro, Padova, 2012, 1364.

²⁷ Circa la scarsa sindacalizzazione dei lavoratori parasubordinati, come pure dei lavoratori impiegati con altre forme di lavoro «flessibile» si veda il contributo di De Stefano, Uno sguardo d'insieme, tra flessibilità buona e flessibilità cattiva, parte II, cap. 3, retro.

subordinato; dall'altro lato, qualora i compensi pattuiti per il lavoro a progetto fossero inferiori a quelli del lavoro subordinato, specie se in misura significativa, non solo si contravverrebbe al tenore letterale della nuova disposizione, ma si porrebbero altresì delicate questioni circa l'effettiva rappresentatività dei soggetti stipulanti, per quanto «comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale», nei confronti dei lavoratori autonomi 28.

Nel contesto descritto, va peraltro segnalato che, grazie alla condivisibile garanzia, da parte del legislatore, di forme di contrattazione che permettano solo un «decentramento organizzato» ²⁹ tra livelli contrattuali («interconfederale o di categoria» e «decentrati»), si è comunque limitato il rischio, afferente al profilo testé evocato, di una contrattazione collettiva «di prossimità» che preveda livelli di salario minimo «ad hoc» per i collaboratori a progetto significativamente derogatori in peius di quanto stabilito ai livelli contrattuali superiori, come consentito invece dall'art. 8, l. 14 settembre 2001, n. 148³⁰.

Se, dunque, sembra potersi affermare che i minimi retributivi del lavoro subordinato siano lo strumento designato come parametro minimo, si osserva che questi dovranno applicarsi al collaboratore a progetto, secondo la lettera della legge, a parità, non solo di «figura professionale», «competenza ed esperienza», ma anche, e soprattutto, di «estensione temporale della prestazione».

Quest'ultimo elemento, però, solleva problemi di carattere applicativo tutt'altro che secondari, derivanti dall'applicazione di un criterio di calcolo «a tempo» (mese/giorno/ore), proprio di una modalità di lavoro che presuppone la costante messa a disposizione del prestatore di lavoro (subordinato), alla diversa ed autonoma gestione del progetto da parte del collaboratore, operante in forma «coordinata e continuativa» e non sottoposto all'altrui eterodirezione ³¹.

²⁸ Il problema viene sollevato da G. Santoro Passarelli, Le novità normative sul lavoro a progetto e sulle prestazioni di lavoro autonomo rese dalle partite Iva nella L. n. 92/2012 (Art. I, commi 23-27), in F. Carinci e Miscione (a cura di), Commentario alla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012 e Legge n. 134/2012). Licenziamenti e rito speciale, contratti ammortizzatori e politiche attive, in Dir. e prat. lav., 2012, Supplemento n. 33, 139.

²⁹ L'espressione è tratta da Treu, *L'accordo 28 giugno 2011 e oltre*, in *Dir. relaz. ind.*, 2011, 3, 617, nel designare il modello di decentramento disciplinato dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011

derale del 28 giugno 2011.

Ciò, peraltro, pare non risolvere alla radice i dubbi circa la rappresentatività dei sindacati a livello nazionale nei confronti dei lavoratori a progetto, che di certo hanno origine anteriore alla disciplina in esame.

³¹ Sulla rilevanza del tempo nella struttura dell'obbligazione del collaboratore a progetto, v., da ultimo, Morone, *Flessibilità organizzativa e autonomia contrattuale*, Milano, 2012, 98-105.

liti per il lavoro a proto, specie se in misura : letterale della nuova oni circa l'effettiva rapparativamente più rapvoratori autonomi²⁸. , grazie alla condivisiontrattazione che pertra livelli contrattuali i è comunque limitato intrattazione collettiva «ad hoc» per i collabois di quanto stabilito ai dall'art. 8, 1. 14 settem-

ni retributivi del lavoro parametro minimo, si re a progetto, secondo ofessionale», «compensione temporale della

i carattere applicativo i un criterio di calcolo a di lavoro che presupi lavoro (subordinato), arte del collaboratore, in sottoposto all'altrui

novità normative sul lavoro tite Iva nella L. n. 92/2012 m**entario** alla Riforma For-Speciale, contratti ammorn. 33, 139.

e oltre, in Dir. relaz. ind., lo dall'accordo interconfe-

reppresentatività dei sindi certo hanno origine

collaboratore a pro-Milano, Milano,

Proprio per tale ragione, qualora il collaboratore a progetto agisse giudizialmente per la rivendicazione delle eventuali differenze retributive 32. derivanti dalla differenza tra il compenso corrispostogli ed il tempo da lui lavorato, non del tutto agevole ed immediata potrebbe rivelarsi la prova di questo secondo elemento, posta l'autonoma gestione del tempo anche all'interno dell'organizzazione del committente. Si potrebbe sostenere che in tale ipotesi il calcolo del tempo lavorato possa avvenire, come già nei casi di intervento «suppletivo» del giudice nel lavoro autonomo ex art. 2225 c.c., sulla base del tempo normalmente necessario per ottenere quanto effettivamente compiuto dal collaboratore³³, ma avendo come riferimento la retribuzione minima a tempo del lavoratore subordinato di pari «profilo professionale».

Avuto riguardo a quest'ultimo aspetto, poi, ulteriori dubbi concernono la delimitazione del quantum retributivo minimo di riferimento, apparendo preferibile l'opinione di chi³⁴, nel valorizzare l'elemento della «sufficienza» del compenso, ritiene che la retribuzione minima debba limitarsi al solo minimo tabellare (eventualmente corredato dagli scatti di anzianità, a tutela della «esperienza del collaboratore») 35, rispetto alla diversa opinione di chi 36, sulla base del dato testuale della legge, ritiene preferibile avvicinare per quanto possibile la retribuzione minima del collaboratore a progetto, in tutti i suoi elementi, a quella del lavoratore subordinato «comparabile».

2012, 4-5, 897.

33 Per l'applicazione di tale criterio ad un caso di prestazione coordinata e continuativa:

Cass. 18 settembre 1995, n. 9829, in Arch. civ., 1996, 477.

MARAZZA, op. ult. cit., 899, cui si rimanda per gli opportuni richiami giurisprudenziali sull'interprestazione delle Corti circa la retribuzione «sufficiente» ai sensi dell'art. 36 Cost. Peraltro, l'A. citato solleva altresì il problema della struttura della contrattazione collettiva sulla base del tipo di settore di impresa e non già di mestiere; da ciò discenderebbe una pluralità di parametri relativi al «profilo di competenza» (o, in altri termini, alla professionalità) del lavoratore, pur ritenuti superabili per mezzo della presunzione di proporzionalità e sufficienza delle indicazioni contenute in tutti i contratti collettivi.

35 L'interpretazione qui proposta è stata di recente avallata dalla circolare del Ministero del lavoro 11 dicembre 2012, n. 29, ove, a proposito del «corrispettivo nel contratto a progetto», si legge che «il riferimento normativo è "alle retribuzioni minime", ossia ai minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria e non a tutto il complesso delle voci retributive eventualmente previste da tali contratti». Per un commento alla Circolare in parola, Bubola e Pasquini, Primi pentimenti sulla riforma del lavoro a progetto, in Bollettino Adapt, 12 dicembre 2012.

36 Pinto, op. ult. cit., 28.

³² Marazza, Il làvoro autonomo dopo la riforma del Governo Monti, in Arg. dir. lav.,

4. (Segue). Ripercussioni sulla struttura del lavoro a progetto e, in particolare, sulla distribuzione del rischio.

Questioni ancor più delicate sono state sollevate, sotto l'aspetto sistematico, circa la compatibilità di un emolumento minimo ex lege, dovuto (oltre che quantificato) sulla base «dell'estensione temporale della prestazione», con il «collegamento funzionale», esistente in origine ed ora accentuato dalla novella del 2012³⁷, tra il progetto ed il «risultato finale» ³⁸; il che, si è sostenuto ³⁹, avrebbe ulteriormente avvicinato, dal punto di vista dell'istantanea soddisfazione dell'interesse creditorio, il lavoro a progetto al contratto d'opera ⁴⁰, pur in presenza della natura «continuativa» ⁴¹, nonché

³⁷ A seguito delle modifiche ad opera della l. 28 giugno 2012, n. 92 (su cui v. RAZZOLINI, La nuova disciplina del lavoro a progetto, parte II, cap. 10, retro), il progetto deve essere «funzionalmente collegato a un determinato risultato finale» (art. 61, 1° comma, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276) e, nella sua «descrizione», deve esservi «l'individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire» [art. 62, 1° comma, lett. b), d.lg. 10 settembre 2003, n. 276].

del progetto dovrà ora «necessariamente indicare l'attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile...che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente».

MAGNANI (a cura di), La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, Milano, 2012, 162, nota 21.

⁴⁰ Sulla natura del contratto d'opera come rapporto ad esecuzione istantanea, in cui l'adempimento avviene uno actu, v. Oppo, I contratti di durata, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1943, I, 143: secondo la tesi tradizionale, la realizzazione di un interesse istantaneo del creditore non andrebbe confusa con il lavoro impiegato per realizzarlo, momento preparatorio alla realizzazione dell'interesse del creditore, che avviene, appunto, in modo istantaneo, solo quando l'opus è perfectum. Ed infatti, la giurisprudenza sul contratto d'opera aveva escluso, in considerazione del legame tra prestazione del collaboratore ed il risultato, una forma di retribuzione «a tempo», come per il lavoro subordinato (Cass. 29 luglio 1963, n. 2154), rimanendo rigorosamente in capo al prestatore d'opera l'onere di dimostrare di aver compiuto l'opera o il servizio, al fine di rivendicare il pagamento del corrispettivo (Cass. 10 gennaio 1981, n. 250). Peraltro, l'eventuale pattuizione di un compenso «a tranche» non sarebbe preclusa nel contratto d'opera, purché, però, in relazione ai risultati ottenuti e non già per compensare la costante messa a disposizione di energie lavorative da parte del collaboratore: così Cass. 22 maggio 1963, n. 1333. Circa la rilevanza del tempo della prestazione anche nel lavoro autonomo, v., però, le osservazioni di Perulli, Il contratto d'opera, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1996, 270, che ravvisa alcune significative analogie con il lavoro subordinato, frutto della rilevanza dell'elemento personale anche all'interno di tale fattispecie contrattuale.

PERULLI, Il lavoro autonomo e parasubordinato nella riforma Monti, cit., 545-546, che rileva la coesistenza nel lavoro a progetto degli elementi dell'obbligazione istantanea, legata alla struttura dell'obbligazione (locatio operis), e della modalità continuativa della prestazione che attiene al profilo della durata del vincolo.

progetto e, in partico-

:, sotto l'aspetto sisteinimo ex lege, dovuto emporale della prestaorigine ed ora accen-«risultato finale» 38; il ito, dal punto di vista , il lavoro a progetto al ontinuativa» 41, nonché

n. 92 (su cui v. RAZZOLINI, ro), il progetto deve essere .. 61, 1° comma, d.lg. 10 setdividuazione del suo contere» [art. 62, 1° comma, lett.

avoro 29/2012, il contenuto ta dal collaboratore in relasultato obiettivamente verinteresse del committente». in Tiraboschi e Mariella o alla legge 28 giugno 2012, lavoro in una prospettiva di

ecuzione istantanea, in cui in Riv. dir. comm. e obblie di un interesse istantaneo calizzarlo, momento prepa-ाट, appunto, in modo istan-Lenza sul contratto d'opera ollaboratore ed il risultato, linato (Cass. 29 luglio 1963, ra l'onere di dimostrare di ento del corrispettivo (Cass. i compenso «a tranche» non ne ai risultati ottenuti e non lavorative da parte del colladel tempo della prestazione Il contratto d'opera, in Tratt. alive analogie con il lavoro le **all'inte**rno di tale fattispe-

ma Monti, cit., 545-546, che kazione istantanea, legata entinuativa della presta«coordinata» con l'organizzazione del committente 42, della prestazione del collaboratore a progetto.

I dubbi, in sostanza, riguardano l'eventualità in cui il risultato non si realizzi, vuoi per impossibilità oggettiva, vuoi per causa imputabile al collaboratore, ipotesi nelle quali il prestatore d'opera, nel primo caso, maturerebbe il diritto ad un compenso limitato a «quanto di utilità per il creditore» 43, e, nel secondo caso, si potrebbe veder negato il diritto al corrispettivo 44.

Nel tentare di fornire una risposta a tali interrogativi, si ritiene opportuno, evitando di addentrarsi nella complessa differenziazione tra obbligazioni di mezzi e di risultato 45, operare una distinzione, nel lavoro a progetto, tra un «risultato» inerente la sola organizzazione del committente, che resta estraneo all'alea del rapporto obbligatorio, ed un secondo «risultato» corrispondente all'opus nel contratto d'opera e realizzato direttamente dal collaboratore mediante la sua prestazione 46. Se con la disciplina previgente si era potuto ammettere che la mancata realizzazione di quest'ultimo per colpa del collaboratore a progetto rendesse non dovuto alcun compenso 47, la modifica in commento, mediante il riconoscimento di un compenso minimo

⁴² Proia, Lavoro coordinato e lavoro a progetto, in AA.VV., Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L'omaggio dell'Accademia a Mattia Persiani, II, Padova, 2005, 1397.

Ai sensi dell'art. 2228 c.c., se l'esecuzione dell'opera diviene impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, «il prestatore ha diritto ad un compenso per il lavoro

prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta».

44 Inoltre, nell'eventualità in cui la negligenza o impreparazione tecnica del prestatore d'opera impediscano il raggiungimento del risultato pattuito è anche possibile, durante lo svolgimento del rapporto, la risoluzione del contratto, avente natura sinallagmatica, con conseguente negazione del corrispettivo dovuto ex art. 2225 c.c. (Cass. 17 aprile 1952, n. 1424, in Foro it., 1953, I, 36), oltre all'eventuale risarcimento del danno (Cass. 29 febbraio 1988, n. 2123). Diversamente, nel recesso del committente in corso d'opera che non sia dovuto a colpa del collaboratore, ma come esercizio del diritto riconosciutogli dall'art. 2227 c.c., il prestatore d'opera ha diritto di restare indenne delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno, relazionato alla quantità e qualità delle prestazioni eseguite, anche sulla base del tempo dedicato al relativo espletamento (Cass. 8 giugno 2007, n. 13440, in Guida dir., 2007,

29, 73).

45 Si tratta, peraltro, di una dicotomia già da tempo messa in discussione anche rispetto

Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», all'obbligazione di lavoro: v. Mengoni, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», in Riv. dir. civ., 1954, I, 185 ss., ora in Castronovo, Albanese e Nicolussi (a cura di), Obbli-

gazioni e negozio, II, Milano, 2011, 141-172.

46 Sul punto si rinvia a S. Liebman, Prestazione di attività produttiva e protezione del contraente debole fra sistema giuridico e suggestioni dell'economia, in Dir. lav. e relaz. ind., 2010, 4, 587-588; similmente, Castelvetri, La definizione di lavoro a progetto, in AA.VV., Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L'omaggio dell'Accademia a Mattia Persiani, II, Padova, 2005, 1304. 47 G. Santoro Passarelli, voce $Lavoro\ a\ progetto$, cit., 680.

legato al tempo di lavoro, e non già al (o ad ogni) «risultato» 48, avrebbe prodotto un decisivo spostamento del rischio relativo a quest'ultimo in capo al committente 49. In altri termini, se già un limite alla libera determinazione da parte dell'autonomia privata era conseguito all'aggiunta del criterio della proporzionalità 50, incidente sul quantum del compenso, mediante l'inserimento dell'ulteriore parametro della sufficienza pare essersi ora realizzata un'alterazione dell'equilibrio negoziale anche rispetto all'an del compenso, verso un criterio di allocazione del rischio tra le parti ora tendente verso il lavoro subordinato, e, dunque, verso quella «corrispettività speciale» 51 caratteristica del «salario» tout court.

In tal senso, allora, così come nel lavoro subordinato il recesso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, oltre al licenziamento per ragioni oggettive, si esclude privino il lavoratore del diritto alla retribuzione ⁵² per il lavoro prestato «male» ovvero reso impossibile per causa allo stesso non imputabile ⁵³, anche per il lavoratore a progetto si potrebbe sostenere che l'esigenza di garantire il diritto al corrispettivo minimo non risulti più collegata, non solo alla soddisfazione dell'interesse finale del creditore, ma anche alla realizzazione dell'opus perfectum ⁵⁴; di conseguenza, anche in ipotesi di

⁴⁸ Sempre nella prospettiva dell'opus perfectum realizzato dal collaboratore, e non già del risultato finale afferente all'organizzazione del committente.

⁴⁹ PASSALACQUA, La nuova disciplina del lavoro autonomo e associato. Il lavoro coordinato e a progetto, il lavoro del socio di cooperativa, l'associazione in partecipazione dopo la "riforma Fornero", Torino, 2012, 100.

[&]quot;riforma Fornero", Torino, 2012, 100.

SO PERULLI, Riflessioni sul contratto di lavoro a progetto, in G. Santoro Passarelli e
PELLACANI (a cura di), Subordinazione e lavoro a progetto, Torino, 2009, 128; Maresca, La
determinazione del corrispettivo dovuto al collaboratore a progetto, cit., 100.

Treu, Contratto di lavoro e corrispettività, cit., 1338. Sul legame tra la peculiare corrispettività della retribuzione e le implicazioni della persona del lavoratore nel lavoro subordinato, Persiani, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966, 69-70.

⁵² O comunque, con riferimento ai casi di impossibilità oggettiva di rendere la prestazione, ad un emolumento minimo: si pensi, a titolo esemplificativo, all'indennità di malattia, di infortunio, o di maternità.

⁵³ Ciò in quanto, come rilevato da Zoppoli, La corrispettività nel contratto di lavoro, Napoli, 1991, 323, «il diritto alla retribuzione sufficiente è riconosciuto in ogni caso al lavoratore, sempreché non vi sia un'esplicita disposizione in segno contrario o si estingua il rapporto di lavoro».

⁵⁴ In questo senso, non parrebbe da escludersi la possibilità delle parti di pattuire un compenso variabile, come osservato da Bubola e Pasquini, Le nuove collaborazioni a progetto: una "cura" peggiore della malattia?, in Rausei e Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una riforma sbagliata, Modena, 2012, 96, purché, però, nella parte eccedente il minimo «di legge». Del resto, come si legge in Gragnoli Corti, La retribuzione, in Marazza (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, IV, t. II, in Persiani e F. Carinci (diretto da), Trattato di Diritto del Lavoro, Padova, 2012, 1455, «i vincoli costituzionali inducono ad un'interpretazione...secondo la quale le forme di retribuzione a incentivi e la retribuzione in

ltato» 48, avrebbe pronest'ultimo in capo al bera determinazione unta del criterio della so, mediante l'inseriessersi ora realizzata all'an del compenso, ti ora tendente verso ispettività speciale» 51

o il recesso per giusta iziamento per ragioni lla retribuzione ⁵² per causa allo stesso non trebbe sostenere che non risulti più colled creditore, ma anche za, anche in ipotesi di

il collaboratore, e non già

ssociato. Il lavoro coordiin partecipazione dopo la

G. Santoro Passarelli e 2009, 128; Maresca, *La* 2, cit., 100.

game tra la peculiare corivoratore nel lavoro subor-166, 69-70.

uiva di rendere la presta-, all'indennità di malattia,

tù nel contratto di lavoro, iciuto in ogni caso al lavotrario o si estingua il rap-

delle parti di pattuire un lave collaborazioni a proscii (a cura di), Lavoro: le eccedente il minimo «di lone, in Marazza (a cura P. Carinci (diretto da), muzionali inducono ad sativi e la retribuzione in

recesso del committente ante tempus, per giusta causa ⁵⁵ ovvero per accertamento della «inidoneità professionale del collaboratore tale da rendere impossibile la realizzazione del progetto» ⁵⁶, l'effetto sarebbe di «cristallizzare», al momento dello scioglimento del contratto, il quantum spettante al collaboratore al tempo dallo stesso dedicato al progetto sino ad allora, a prescindere dalla soddisfazione del creditore della prestazione ⁵⁷.

5. Conclusioni. Le ragioni e le possibili conseguenze dell'intervento.

Il descritto mutamento nell'equilibrio negoziale del contratto a progetto illumina sulle finalità che hanno indotto il legislatore ad operare tale scelta.

In particolare, come emerge dai lavori preparatori ⁵⁸, le ragioni alla base della modifica in commento paiono essere almeno due: da un lato, quella di scoraggiare l'utilizzo del lavoro a progetto con finalità fraudolenta ⁵⁹, ovvero ai meri fini di un risparmio sul costo del lavoro; dall'altro lato, quella

natura possono intervenire con mera funzione integrativa di quella a tempo, che costituisce elemento irrinunciabile del corrispettivo del lavoratore».

lavoro a progetto, parte II, cap. 10, retro circa la necessità di un atto interruttivo del rapporto da parte del committente anche in ipotesi di giusta causa, momento a partire dal quale cesserà anche il diritto del collaboratore a ricevere il compenso per il lavoro prestato.

Così l'art. 67, 2° comma, d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 1,

23° comma, lett. e), l. 28 giugno 2012, n. 92.

Anche se, ad avviso di G. Santoro Passarelli, Le novità normative sul lavoro a progetto..., cit., 139, ai fini del riconoscimento del corrispettivo minimo a favore del collaboratore sarebbe pur sempre necessario, anche a seguito della nuova disposizione, che «il lavoro eseguito abbia qualche utilità per il committente».

Durante la sessione in Senato del 30 maggio 2012, nel corso della quale venivano enunciati e discussi gli aspetti salienti dell'art. 1 della futura l. 28 giugno 2012, n. 92 (v. resoconto seduta 733 Aula del 30 maggio 2012), merita di essere segnalato, con riferimento al tema che qui interessa, l'intervento della sen. Ghedini, in precedenza attiva protagonista nella discussione in Commissione Lavoro del Senato sulla disposizione in commento. In particolare, riferisce la sen. Ghedini, la norma, che opererebbe «in attuazione dell'art. 36 della Carta», avrebbe sostanzialmente le seguenti finalità: a) allineare i costi delle diverse forme di rapporto contrattuale, aumentando il costo dei lavori discontinui, nella logica della continuità lavorativa, ma anche del finanziamento degli strumenti di tutela; b) evitare che l'incremento del costo gravi sulla parte debole del rapporto, «cioè non sia pagata dal prestatore»; c) individuare «un discrimine, seppure con meccanismo più rigido e in via indiretta...per qualificare il lavoro autonomo vero dall'utilizzo surrettizio»; d) da ultimo, «scegliere per l'Italia l'abbandono di un modello competitivo basato sul dumping salariale e sulla limitazione delle prestazioni».

⁵⁹ Insistono sull'importanza di tale elemento nello spiegare la disposizione in commento: Tursi, Romenti e Raimo, La Riforma del mercato del lavoro. Commentario organico alla L. 28 giugno 2012, n. 92, aggiornata con le disposizioni della L. 7 agosto 2012, n. 123, Pome 2012, 44 Prince del Prince

Roma, 2012, 44; Bubola e Pasquini, op. ult. cit., 96.

di garantire al lavoratore a progetto un reddito minimo sufficiente, posto, durante il rapporto, in capo ad un soggetto privato (il committente), al pari dei provvedimenti sul *«minimum wage»*, e, al termine del rapporto, in capo allo Stato, mediante il riconoscimento di un'indennità rientrante nella logica del *«basic income»* 60.

A proposito della seconda finalità descritta, attenta dottrina, nel valorizzare anche il richiamo testuale alla «specificità del contratto», ha osservato come dalle nuove disposizioni emerga il disegno di fornire una particolare tutela al collaboratore a progetto in quanto parte «debole» del rapporto 61. In sintesi, il legislatore avrebbe preso atto che, per ragioni di carattere economico/sociale, il «rischio retributivo» non poteva più venir posto in capo ad un soggetto che la realtà dei fatti ha dimostrato necessitare di una protezione sociale «nel mercato» 62, attraverso il sostanziale riequilibrio dello «scambio negoziale» 63, in primis, e l'intervento statale in funzione assistenziale, in secundis.

Nella disciplina in esame, ma non solo⁶⁴, si sarebbe dunque preso atto dello scarso (o, comunque, inferiore) potere contrattuale, nell'attuale mercato del lavoro, del lavoratore a progetto nella negoziazione del proprio compenso

Tale locuzione viene normalmente utilizzata per designare un'erogazione monetaria da parte dello Stato o di una Comunità politica in favore di tutti i cittadini [Durante, Il reddito di cittadinanza: verso un nuovo modello di protezione sociale?, in Riv. giur. lavoro, 2006, II, 411; Bronzini, Basic Income, in Pedrazzoli (coordinato da), Lessico Giuslavoristico, Bologna, 2010, 1, 49-60, cui si rimanda per l'ampia bibliografia], ovvero speciali categorie di soggetti bisognosi di tutela all'interno di una comunità (secondo il dettato dell'art. 34, par. 4 della Carta di Nizza, secondo la lettura proposta da Chiaromonte, Un ulteriore tassello nel mosaico del reddito di cittadinanza. Considerazioni a margine di Trib. Napoli 22/4/09, in Riv. critica dir. lav. 2009, 2, 345-356, che lega l'idea del «basic income» al concetto di «assistenza sociale universale»), e non necessariamente lavoratori (Zoppoli, Reddito di cittadinanza, inclusione sociale e lavoro di qualità: profili giuridico-istituzionali, in Dir. lavoro Marche, 2007, 1, 7), al fine di consentire al beneficiario di soddisfare i propri bisogni primari (Bronzini, Il reddito minimo garantito nell'Unione Europea: dalla Carta di Nizza alle politiche di attuazione, in Dir. lav. e relaz. ind., 2011, 2, 230).

Perulli, Il lavoro autonomo e parasubordinato nella riforma Monti, cit., 56.
 Vedi intervento del Ministro Fornero in Senato (Resoconto seduta 733 Aula del 30

maggio 2012).

Così Pinto, op. ult. cit., 26, che allude alla finalità del legislatore di «correggere – riequilibrandolo – lo scambio negoziale», perseguendo scopì di «giustizia contrattuale».

⁶⁴ La disposizione in commento potrebbe essere ricollegata, nell'intento di valorizzare la mancanza di capacità contrattuale nella determinazione delle condizioni (economiche) di lavoro, alla scelta del legislatore di riconoscere, all'art. 1, 34° comma, lett. d), l. 28 giugno 2012, n. 92, anche il diritto del tirocinante ad un «congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta». Sul punto v. Cataudella, La nuova disciplina dei tirocini formativi, parte II, cap. 15, infra, nonché i rilievi critici mossi alla disposizione da ultimo citata da Tosi, L'improbabile equilibrio tra rigidità "in entrata" e flessibilità "in uscita" nella legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, in Arg. dir. lav., 2012, 4-5, 829, che sottolinea la contraddizione insita nella «tipizzazione in senso oneroso» di una fattispecie della quale si era sempre disconosciuta la natura di «rapporto di lavoro».

no sufficiente, posto, committente), al pari del rapporto, in capo cientrante nella logica

dottrina, nel valorizntratto», ha osservato
rnire una particolare
ple» del rapporto⁶¹. In
carattere economico/
sto in capo ad un sogna protezione sociale
dello «scambio negotenziale, in secundis.
pe dunque preso atto
e, nell'attuale mercato
del proprio compenso

re un'erogazione monetati i cittadini [Durante, Il tiale?, in Riv. giur. lavoro, o da), Lessico Giuslavoria], ovvero speciali categondo il dettato dell'art. 34, omonte, Un ulteriore tasmargine di Trib. Napoli el «basic income» al contoratori (Zoppoli, Reddito idico-istituzionali, in Dir. soddisfare i propri bisogni opea: dalla Carta di Nizza

na Monti, cit., 56. to seduta 733 Aula del 30

nell'intento di valorizzare condizioni (economiche) mma, lett. d), l. 28 giugno mtà, anche in forma forfellia, La nuova disciplina ici mossi alla disposizione nentrata" e flessibilità "in in Arg. dir. lav., 2012, 4-5, icnso oneroso» di una fattirio di lavoro».

all'inizio del rapporto; ciò avrebbe reso non più accettabile che il corrispettivo venga lasciato alla libera determinazione delle parti nel *quantum* e risulti altresì condizionato nell'an, per non vedere più negato il diritto del lavoratore/contraente «debole» a quella «retribuzione sufficiente» che la giurisprudenza aveva da sempre ricollegato, nonostante gli sforzi di parte della dottrina 65, alla «condizione» ab origine del solo lavoratore subordinato 66.

Accanto al sostegno durante il rapporto, il legislatore ha poi scelto di estendere anche al collaboratore a progetto una copertura per il periodo successivo alla conclusione del rapporto, limitando però quest'ultima ad un'indennità *una tantum* per i soli collaboratori in regime di monocommittenza rientranti in requisiti reddituali e di anzianità piuttosto stringenti⁶⁷; ciò, tuttavia, oltre a non costituire un'assoluta novità ⁶⁸, pone seri dubbi sull'adeguatezza della misura ⁶⁹, soprattutto a confronto con la prospettiva tendenzialmente universalistica del «basic income» ⁷⁰.

65 Sulla «debolezza contrattuale» del prestatore di lavoro parasubordinato v. già G. Santoro Passarelli, voce Lavoro autonomo, cit., 7-8; contra, Pedrazzoli, Prestazione d'opera e parasubordinazione, in Riv. it. dir. lav., 1984, I, 506-510, secondo cui la debolezza contrattuale del collaboratore coordinato e continuativo sarebbe rimasta sul piano meramente pregiuridico, non rilevando quindi come elemento della fattispecie.

66 Singolare, peraltro, che il ragionamento seguito della Pretura di Milano, nel noto caso dei «Pony Express» (Pret. Milano 20 giugno 1986, in Riv. it. dir. lav., 1987, II, 70, con nota di Ichino; Pret. Milano 7 ottobre 1988, in Foro it., 1989, I, 2908), ovvero quello di identificare la subordinazione nella condizione di inferiorità socio-economica, elemento in grado di distinguerla rispetto al lavoro autonomo, sia stato, a distanza di più di vent'anni, sostanzialmente «ribaltato» dal legislatore, che, invece, avrebbe scelto di tutelare il lavoratore a progetto, e non quello subordinato, in quanto «parte debole del rapporto».

⁶⁷ V. art. 2, 51°-55° comma, l. 28 giugno 2012, n. 92, per l'esame del quale si rinvia al commento di F. Olivelli, *Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati*, parte IV, cap. 24, infra.

68 V. art. 19, 2° comma, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (su cui v. De Marco, Gli ammortizzatori sociali tra vecchie e nuove disposizioni, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, 555 e Liso, Brevi note sull'articolo 19 del recente decreto legge 185 intervenuto sulla materia degli ammortizzatori sociali, in WP Adapt, 2008, 68), convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2 (normativa successivamente modificata dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191: per un riepilogo v. Casale e Cairo, op. cit., 751-752).

op. cit., 751-752).

69 Su cui v. Sigillò Massara, La tutela del reddito nel d.d.l. di riforma del mercato del lavoro. Uno sguardo d'insieme, in Mass. giur. lav., 2012, 7, 596-597, che, pur critico nei confronti dell'esiguità del trattamento del punto di vista quantitativo, plaude all'intenzione del legislatore di aprire ad un sistema di garanzia contro la disoccupazione involontaria nell'ottica di contrasto alla debolezza socio economica del soggetto protetto, più che guardando alla tipologia contrattuale; di pari avviso Pinto, op. cit., 32-34, che censura altresì l'estensione del trattamento al solo lavoro a progetto in regime di monocommittenza e non alle altre forme di collaborazione coordinata e continuativa.

Anche se vi è chi suggerisce una lettura del «basic income», non legata alla sola condizione di lavoratore, ma, in termini più universalistici, al cittadino come persona: così Gragnoli, Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria, Relazione Giornate di Studio Aidlass, Pisa 7-9 giugno 2012, 17-21.

Da ultimo, però, preme sottolineare che la descritta tutela del reddito del lavoratore «nel mercato» ed oltre la fine del rapporto, si combina con l'altro, non antitetico, obiettivo della Riforma, in generale, e dell'intervento in commento, in particolare, ovvero quello di limitare l'utilizzo di forme di lavoro flessibili per scopi impropri o fraudolenti⁷¹.

Il rischio che si pone, tuttavia, è che partendo da una visione della collaborazione a progetto, ma anche del lavoro autonomo, limitata all'aspetto patologico, la nuova disciplina, intervenendo incisivamente su aspetti legati alla fattispecie e sul sistema sanzionatorio 12, nel tentativo di arginare l'uso improprio di tale strumento, porti nei fatti ad arginarne l'uso tout court, come peraltro parrebbero far supporre i risultati di recenti indagini empiriche sull'occupazione nel periodo successivo all'entrata in vigore della Riforma 13. Ciò, da un lato, potrebbe far pensare all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di scoraggiare le forme di «flessibilità cattiva» 14, dall'altro lato, però, non consentirebbe di prevedere se i collaboratori fino ad oggi «fittizi» siano in futuro destinati ad essere «attratti» verso la subordinazione (ossia verso il «contratto di lavoro dominante», nell'ottica del legislatore), o, all'opposto, verso altre forme di lavoro flessibile, se non, addirittura, irregolare, con buona pace, in tale ultima ipotesi, delle nuove garanzie a tutela del reddito 15.

⁷¹ Sul punto si leggano le osservazioni di Razzolini, La nuova disciplina del lavoro a progetto, parte II, cap. 10, retro, e di A. Pessi, La nuova disciplina del lavoro reso in regime di lavoro autonomo, parte II, cap. 12, infra.

⁷² Novella, Lavoro subordinato, lavoro a progetto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 ridefinisce le fattispecie? in Lavoro a dir. 2012, 2, 4, 592, 596

n. 92/2012 ridefinisce le fattispecie?, in Lavoro e dir., 2012, 3-4, 583-586.

73 Si vedano i Dati relativi alle Previsioni del IV Trimestre 2012 del Servizio Informativo per l'occupazione e la Formazione «Excelsior» (http://excelsior.unioncamere.net/images/comunicati/com_Excelsior_IV_2012.pdf), che prospettavano, da un lato, un aumento consistente del numero di lavoratori somministrati, per i quali era previsto quasi un raddoppio rispetto al precedente trimestre, dall'altro lato, la drastica riduzione dei collaboratori a progetto, la cui incidenza, in precedenza pari a un quinto degli ingressi totali nel mercato del lavoro, veniva stimata dell'8,5% appena, nel settore dell'industria, e del 24,3%, nei servizi. Tali stime parrebbero aver trovato successiva conferma nei Dati forniti dal Ministero del Lavoro nell'aprile 2013 che, sempre con riguardo al IV Trimestre 2012, hanno evidenziato un calo del 25,1% nella stipulazione di nuovi contratti di collaborazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: v. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche dei Servizi per il Lavoro, Italia Lavoro - Staff di Statistica, Studi e Ricerche sul Mercato del Lavoro, Sistema delle comunicazioni obbligatorie, IV nota trimestrale, aprile 2013, n. 4, http://www.lavoro.gov.it.

T4 Sul punto cfr. De Stefano, Uno sguardo d'insieme, tra flessibilità buona e flessibilità cattiva, parte II, cap. 3, retro.

⁷⁵ Sicché, ove si verificasse quest'ultima ipotesi, l'intervento del legislatore sortirebbe l'effetto, opposto a quello desiderato, di limitare e non già estendere la garanzia del «salario minimo» sufficiente oltre i confini del lavoro subordinato classico, giacché, è pleonastico osservare, nessuna garanzia di proporzionalità o sufficienza assiste il compenso dei lavoratori irregolari.